



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma, terza sezione lavoro, nella persona del giudice dott. Giovanni Boeri, all'udienza del 12.4.2016 ha pronunciato, nelle forme previste dall'art. 429 primo comma cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 28095 del ruolo contenzioso affari civili dell'anno 2014 promossa da

LUEDI LUC
M. Failace

SRL rappresentata e difesa dall' avvocato Teresa

RICORRENTE OPPONENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA"- INPGI, rappresentato e difeso dall' avvocato
Cristiana Giordano

RESISTENTE OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE OPPONENTE: come da ricorso.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE OPPOSTO: come da comparsa di costituzione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso depositato l' 8.9.2014 ... ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4251 del 2014 richiesto dall'Inpgi per il pagamento di euro 23.109,83 oltre interessi e spese per contributi e sanzioni scaturenti dalle sezioni 3 e 4 del verbale unico ispettivo di accertamento n. 75 del 2011.

Si è costituito Inpgi resistendo.



Non sono state ammesse, perché superflue, le prove orali dedotte dalle parti.

2) L'opponente ha anzitutto dedotto l'improponibilità del ricorso monitorio per abuso del diritto, avendo arbitrariamente l'Inpgi frazionato il suo presunto credito derivante dal verbale ispettivo n. 75 del 2011 in quattro ricorsi per decreti ingiuntivi.

La argomentazione non è da condividere.

Vero è che l'Inpgi ha proposto tre (non quattro; il decreto n. 4646 del 2013 non si basa su verbale ispettivo) ricorsi per decreti ingiuntivi per far valere i crediti basati dal verbale ispettivo n. 75 del 2011, ma tale condotta risulta giustificata in quanto il verbale accerta non già una ma più tipologie di omissioni compiute dalla ognuna da sola idonea a fondare una causale creditoria autonoma e scollegata dalle altre.

La giurisprudenza della Suprema Corte citata da parte opponente qualifica abuso del diritto il frazionamento giudiziale di un credito unitario o derivante da unico rapporto obbligatorio operata dal creditore per suo esclusivo vantaggio, mentre qui si è in presenza di pretese contributive diverse occasionalmente accertate da un unico accertamento ispettivo e la divisione in più giudizi reca il vantaggio obiettivo di snellire ciascuno di essi.

Tali ragioni sono valse anche a rigettare la richiesta di riunione dei separati giudizi di opposizione.

3) La pretesa contributiva posta ad oggetto del presente processo origina da:

-collaborazioni a progetto da qualificare come collaborazioni coordinate e continuative rese da I + 7 altri nominativi (sezione terza del verbale ispettivo);

-erronea denuncia e mancato versamento dei contributi dovuti per giornalisti co.coco nel periodo 1-2009- 5/2011 (sezione quarta del verbale ispettivo).

4) L'opponente contesta la prima pretesa deducendo che *"i rapporti istaurati dalla con i sigg. hanno ricalcato esattamente, nel loro concreto atteggiarsi, il modello contrattuale sottoscritto e, di conseguenza, la*



correttezza dell'inquadramento , anche previdenziale, effettuato dall'odierna opponente".

Inoltre sottopone a vaglio critico la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai detti nominativi agli ispettori e chiede prova orale per dimostrare che *"i rapporti derivanti da contratto a progetto....hanno sempre rispettato le previsioni contrattuali"* e che *"per le concrete modalità con le quali è stata data esecuzione ai contratti a progetto....non si è mai instaurato un rapporto di lavoro giornalistico"*.

Infine in via subordinata assume che , avendo versato per gli otto collaboratori in esame i contributi previdenziali all'Inps, deve trovare applicazione l'art. 116 comma 20 l. 388 del 2000 secondo cui *"Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione"*.

5) I detti motivi di contestazione non meritano accoglimento.

Giova brevemente premettere che sono tradizionalmente ricondotti alla figura dei cosiddetti "co.co.co" i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

L'art. 61, co. 1 dlgs 276 del 2003, nel tentativo di evitare la elusione della normativa in materia di lavoro subordinato con il ricorso alla figura dei co.co.co, ha disposto che *" i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"*.



Il comma 3 ha però introdotto delle eccezioni al campo di applicazioni di tale regola, fra cui *“le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”*.

Sulla scorta di tale esclusione le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico, come tali necessitanti della iscrizione negli appositi albi, sono sottratte, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa, al regime previsto per il lavoro a progetto e mantenute nell'area dei rapporti di co.co.co..

Risulta allora evidente che in detti casi mentre ben può configurarsi una collaborazione coordinata e continuativa senza uno specifico progetto, non può invece configurarsi un contratto a progetto senza che al tempo stesso si configuri una collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione del rapporto di genere a specie (cfr. Trib. Roma 27/672013 est. Gandini).

Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, va distinta la gestione separata presso l'Inps istituita per i lavoratori a progetto e la gestione separata presso l'Inpgi istituita con delibera n. 17 del 2008 del Comitato di Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della legge 247/2007 nella quale sono stati inclusi *“i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorchè svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato...”*.

Tanto premesso giova evidenziare che nella specie:

- i contratti a progetto stipulati da [] e gli altri sette collaboratori hanno incontrovertibilmente ad oggetto prestazioni di natura giornalistica, consistenti *“nell'arricchimento, l'integrazione ed il supporto del materiale giornalistico prodotto dalla redazione de il quotidiano della Basilicata, con fornitura di articoli propri e servizi giornalistici, con particolare riguardo alle pagine di Potenza”* (vedi contratti in atti);



-l'opponente non contesta, ed anzi chiede di provare a mezzo testi, che *"i rapporti derivanti da contratto a progetto....hanno sempre rispettato le previsioni contrattuali"*;

-l'opponente ha pacificamente versato i contributi all'Inps e non all'Inpgi.

Ciò vale ad escludere il fondamento del motivo di opposizione proposto in via principale.

Ed invero proprio in virtù dei fatti pacifici tra le parti i contributi dovevano essere versati all'Inpgi e non all'Inps.

6) Quanto al motivo di opposizione proposto in via subordinata è da rilevare che l'applicazione del comma 20 della l. 116 l. 388 presuppone non solo il versamento ad un ente previdenziale diverso da quello legittimato alla riscossione ma anche che il versamento avvenga in buona fede. Nella specie difettano elementi per ritenere la sussistenza di tale secondo requisito, tanto più che pure l'opponente interessato non ha fornito specifiche allegazioni in tal senso.

Comunque l'opponente può vantare diritto alla ripetizione della contribuzione versata all'Inps .

7) Nulla l'opponente ha contestato in riferimento alla pretesa contributiva Inpgi fondata sulla "erronea denuncia e mancato versamento dei contributi dovuti per giornalisti co.coco nel periodo 1-2009- 5/2011" (sezione quarta del verbale ispettivo). Ne segue che tale pretesa deve ritenersi sussistente alla stregua di quanto accertato nel verbale ispettivo e nei documenti ad esso allegati e.

8) L'opposizione va quindi interamente rigettata.

Alla soccombenza dell'opponente seguono le spese di lite, da liquidare come da dispositivo tenuto conto dei parametri indicati nel DM 55 del 2014 (scaglione fra 5.200 e 26.000; esclusione computo fase istruttoria; compensi fra i minimi e i medi, più prossimi ai minimi che ai medi).

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:



-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il ricorrente opponente a corrispondere al resistente opposto euro 3000
per compenso professionale oltre 15% per spese generali ed iva e cpa come per legge.

Roma li 12.4.2016

Il GIUDICE

Dott. G. Boeri

